ORDINANZA DELLA TERZA SEZIONE DELLA CORTE DEL 21 OTTOBRE 1982 [1]

K. contro Repubblica federale di Germania e Parlamento europeo

«Domanda di ammissione al gratuito patrocinio»

Causa 233/82

Massime

Procedura — Domanda di ammissione al gratuito patrocinio — Incompetenza manifesta della Corte per quanto riguarda il progettato ricorso — Irricevibilità della domanda di ammissione al gratuito patrocinio pronunziata mediante ordinanza motivata

(Regolamento di procedura, art. 92, § 1)

È opportuno applicare l'articolo 92, § 1, del regolamento di procedura anche nell'ambito della domanda preliminare relativa all'ammissione al gratuito patrocinio onde poter proporre un ricorso caratterizzato dalla manifesta incompetenza della Corte. In tale situazione, la Corte può dichiarare la domanda irricevibile senza esaminare previamente le osservazioni della controparte.

Ciò avviene quando il progettato ricorso, cui si riferisce la domanda di ammissione al gratuito, non rientra manifestamente, sotto alcun aspetto, nelle impugnazioni tassativamente contemplate dai trattati e non ha alcun nesso con il diritto comunitario.

Nella causa 233/82,

K.,

richiedente,

contro

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E PARLAMENTO EUROPEO,

resistenti,

avente ad oggetto, nella fase preliminare del procedimento, una domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

1 — Lingua processuale: il tedesco.

Con atto 4 agosto 1982, registrato nella cancelleria della Corte il 14 settembre 1982, il sig. K. ha domandato, a norma dell'art. 76 del regolamento di procedura, di essere ammesso al gratuito patrocinio per poter proporre un ricorso contro la Repubblica federale di Germania ed il Parlamento europeo.

Dai documenti contenuti nel fascicolo si desume che il richiedente, che è ingegnere, vuole proporre tale ricorso in relazione ad alcune vicissitudini della sua carriera ed in particolare al suo prolungato stato di disoccupazione dovuto ai licenziamenti successivi da parte dei datori di lavoro. L'addebito mosso alla Repubblica federale di Germania consiste essenzialmente nel presunto ingiusto trattamento da parte di varie autorità e giudici tedeschi. L'addebito mosso al Parlamento europeo, invece, riguarda il rigetto della petizione del richiedente relativa alla stessa situazione.

A norma dell'art. 76, § 3, del regolamento di procedura, la Sezione, esaminate le osservazioni scritte della controparte, decide con ordinanza non motivata se debba concedersi o meno il gratuito patrocinio totale o parziale. Essa accerta se l'azione non sia manifestamente infondata.

Tuttavia, a norma dell'art. 92 del regolamento di procedura, la Corte, quando ritiene di essere manifestamente incompetente a conoscere di una domanda propostale, può dichiararla irricevibile con ordinanza motivata, che pùo essere emessa prima della notifica del ricorso alla parte contro cui è diretto.

È opportuno applicare tale disposizione anche nell'ambito della domanda preliminare relativa all'ammissione al gratuito patrocinio onde poter proporre un ricorso caratterizzato dalla manifesta incompetenza della Corte. In tale situazione, la Corte può dichiarare la domanda irricevibile senza esaminare previamente le osservazioni della controparte.

Ciò avviene nella fattispecie, in quanto il progettato ricorso cui si riferisce la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, non rientra manifestamente, sotto alcun aspetto, nelle impugnazioni tassativamente contemplate dai Trattati, e non ha alcun nesso con il diritto comunitario.

Di conseguenza, la presente domanda di ammissione al gratuito patrocinio va dichiarata irricevibile e la causa va cancellata dal ruolo della Corte.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, P. Pescatore e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: P. Heim

dispone:

1° La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è irricevibile.

2° La causa è cancellata dal ruolo della Corte.

Lussemburgo, 21 ottobre 1982

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della Terza Sezione
U. Everling